

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2010 — REWE-Zentral AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(Causa C-22/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Clina — Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Esame del rischio di confusione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b)]

(2011/C 63/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (rappresentanti: M. Kinkeldey e A. Bognár, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (rappresentante: N. Lützenrath, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 (Sesta Sezione), causa T-150/08, REWE-Zentral/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 febbraio 2008, la quale ha rifiutato la registrazione del segno denominativo «Clina» come marchio comunitario per taluni prodotti delle classi 3 e 21, e ha accolto l'opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore «CLINAIR» — Rischio di confusione tra due marchi — Omessa valutazione globale dei fattori pertinenti nell'ambito dell'esame del rischio di confusione — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La REWE-Zentral AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Focșani — Romania) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Causa C-102/10) ⁽¹⁾

(Regolamento di procedura — Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo e secondo comma — Ravvicinamento delle legislazioni — Sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica — Contratto di assicurazione facoltativa — Inapplicabilità)

(2011/C 63/28)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Focșani

Parti

Ricorrente: Frăsina Bejan

Convenuto: Tudorel Mușat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Judecătoria Focșani — Interpretazione degli artt. 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE e 59, primo comma, TFUE, 169 TFUE, nonché delle direttive 30 dicembre 1986, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17), 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 311, pag. 42), 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), 11 maggio 2005, 2005/14/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14), e 16 settembre 2009, 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Danni causati da veicoli assicurati — Normativa nazionale che stabilisce clausole di esclusione sfavorevoli al consumatore — Condizioni di esclusione che eccedono quelle previste dalle direttive — Possibilità per il giudice nazionale di rilevare la nullità della clausola di esclusione del rischio assicurato

Dispositivo

- 1) Il sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli istituito

— dalla direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità,

— dalla seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

— dalla terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

— dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), e

— dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

non osta a una normativa nazionale che prevede che l'assicuratore escluda dalla copertura di un contratto di assicurazione facoltativa di un autoveicolo i danni cagionati da un conducente in stato di ebbrezza.

- 2) Il sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli istituito dalle direttive 72/166, 84/5, 90/232, 200/26 e 2005/14 non osta a una normativa nazionale che non impone a un assicuratore di risarcire immediatamente, in forza di un contratto di assicurazione facoltativa di un autoveicolo, l'assicurato leso in seguito a un incidente e di rivalersi sul responsabile dell'incidente per recuperare l'importo versato all'assicurato, in circostanze in cui l'assicurazione non copre il rischio a causa di una clausola di esclusione.
- 3) Una normativa nazionale che prevede che l'assicuratore escluda dalla copertura di un contratto di assicurazione facoltativa di un autoveicolo i danni cagionati da un conducente in stato di ebbrezza costituisce una restrizione tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera prestazione dei servizi. Spetta al giudice del rinvio esaminare in che misura tale restrizione sia comunque ammissibile a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da ragioni imperative d'interesse generale.

(¹) GU C 113 dell'1.5.2010.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-193/10) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Lettore MP3/multimediale — Voce 8521 — Apparecchi per la videoregistrazione o la video-riproduzione)

(2011/C 63/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: KMB Europe BV

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1) — Lettore MP3 (MP3 Media Player) — Apparecchio che ha una capacità limitata di riprodurre immagini fisse e video ma la cui funzione principale è la riproduzione del suono — Classificazione nella voce 8519 («apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono») o 8521 («apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonici») della nomenclatura combinata

Dispositivo

La voce 8521 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla medesima i lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, con riguardo ai quali il giudice del rinvio accerti che la funzione principale che caratterizza il complesso di tali apparecchi consiste nella registrazione e nella riproduzione di suoni.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública

(Causa C-199/10) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposizione sui dividendi — Ritenuta alla fonte — Normativa tributaria nazionale che prevede l'esenzione dei dividendi versati alle società residenti)

(2011/C 63/30)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Convenuta: Fazenda Pública